



2019/DLC/19

Istituto Superiore di Sanità

IL DIRETTORE CENTRALE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE

VISTI il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, il Regolamento concernente la disciplina amministrativa contabile dell'Istituto;

CONSIDERATO che l'Istituto Superiore di Sanità ha la necessità di procedere all'attivazione di una procedura finalizzata all'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti ingombranti presenti nel proprio comprensorio;

VISTO il proprio Decreto in data 20/07/2018 con il quale la Dott.ssa Federica SCAINI è stata nominata - ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (in seguito anche "*Codice*") - Responsabile Unico del Procedimento (in seguito anche "*R.U.P.*") per procedura finalizzata all'affidamento del servizio sopra indicato;

VISTA la relazione del R.U.P. in data 10/01/2019, con cui sono stati trasmessi il Capitolato Tecnico unitamente a tutta la restante documentazione necessaria per l'espletamento della procedura di gara per l'affidamento in parola;

CONSIDERATO che nella relazione suddetta il R.U.P., in ragione della tipologia delle prestazioni previste dal servizio in parola, per il suo espletamento ha proposto di utilizzare - ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 - lo strumento della R.d.O. sul Me. PA.;

CONSIDERATO che, nella stessa relazione, il R.U.P. ha evidenziato che la quantificazione dell'importo complessivo a base di gara della R.d.O. è stato effettuato tenendo conto dei quantitativi biennali dei rifiuti e dei prezzi di mercato relativi alle attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti ingombranti;

RILEVATO che il R.U.P. ha proposto che la durata dell'appalto venga stabilita in 24 mesi con decorrenza dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del Contratto;

RILEVATO che il R.U.P., nella propria relazione, ha previsto che la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice e che in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni;

RILEVATO che, così come previsto dall'art. 95, comma 10 del Codice, agli Operatori Economici partecipanti non verrà richiesto di indicare il costo della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e

sicurezza sui luoghi di lavoro, in quanto il servizio in parola verrà affidato ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b) del Codice medesimo;

CONSIDERATO che l'importo complessivo biennale del servizio da porre a base di gara è di Euro 36.500,00= + I.V.A.;

VISTO il DUVRI preliminare e relativi allegati, predisposti dal RUP, da cui si rileva che gli oneri per la sicurezza per i rischi da interferenza è pari a zero;

CONSIDERATO che l'appalto ha per oggetto il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento, così come previsto dalla vigente normativa, dei rifiuti ingombranti (consistenti in beni mobili dismessi, ferro e acciaio) presenti nel comprensorio dell'Istituto Superiore di Sanità nella sua sede centrale e nelle sedi decentrate, funzionalmente e strutturalmente connesse con la sede centrale stessa;

CONSIDERATO che l'appalto non può essere suddiviso in più lotti funzionali, ai sensi dell'art. 51 del Codice, in quanto, per ciò che concerne la prestazione ricompresa nel suo ambito, trattasi di un servizio con caratteristiche indivisibili ed in quanto, pur avendo più centri di produzione dei rifiuti, due dei tre centri di produzione dei rifiuti rientrano nello stesso comprensorio della sede centrale dell'Ente, ed il terzo funzionalmente e strutturalmente connessa con la sede centrale stessa, con un quantitativo esiguo di rifiuti prodotti, è situato in un edificio prossimo dal comprensorio suddetto, tale da non necessitare la divisione in un lotto separato;

RILEVATO che nella propria relazione, il R.U.P., per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti ingombranti presenti nel complesso dell'Istituto Superiore di Sanità ha proposto di procedere con una R.d.O. sul Me. PA., invitando le ditte iscritte nell'elenco per la categoria merceologia interessata dall'appalto, con l'esclusione di quegli Operatori Economici che negli ultimi 3 anni hanno svolto il servizio presso l'Istituto;

CONSIDERATO che l'affidamento del servizio in parola verrà effettuato ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice;

CONSIDERATO che, agli operatori economici invitati verrà trasmessa la documentazione di gara consistente nel Disciplinare di gara, nella modulistica per le dichiarazioni, nella documentazione progettuale (Capitolato Tecnico, DUVRI e relativi allegati "*Norme comportamentali per il personale delle imprese esterne che operano all'interno dell'ISS*", "*Piano di Emergenza Generale*"), nel modulo "*Dichiarazione di offerta economica*";

CONSIDERATO che l'oggetto della procedura di affidamento in parola, non rientra fra le categorie merceologiche di cui al DPCM 24 dicembre 2015, e che ad oggi non risultano comunque presenti Convenzioni riferibili alla procedura suddetta;

CONSIDERATO che il RUP che ha provveduto - ai sensi dell'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 come modificato dalla L. n. 94/2012 e dalla L. n. 228/2012 - alla previa escussione del mercato elettronico CONSIP, accertando l'inesistenza di convenzioni e/o bandi relativi alla fornitura in parola;

PRESO ATTO delle risultanze sopraindicate, nonché del permanere della necessità e l'urgenza di procedere all'affidamento del servizio sopraindicato nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato tecnico redatto e sottoscritto dal RUP;

CONSIDERATO che per la procedura di affidamento che verrà attivata, troveranno applicazione le norme previste dal D.Lgs. n. 50/2016 per i contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria e le regole previste dalla piattaforma Me.PA.;

CONSIDERATO che l'aggiudicazione della R.d.O. avverrà ai sensi dell'art. 95, comma 4, del Codice, cioè con il criterio del minor prezzo, vale a dire al prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante offerta a prezzi unitari;

CONSIDERATO che, così come previsto alla lett. c) del precitato comma 4 dell'art. 95, il criterio di aggiudicazione sopra indicato viene scelto in quanto trattasi di servizio di importo inferiore a 40.000 euro;

CONSIDERATO che il servizio oggetto dell'appalto deve intendersi quale Lotto unico ed indivisibile per cui l'aggiudicazione avrà carattere unitario;

CONSIDERATO che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto;

CONSIDERATO che verranno escluse le offerte incomplete, plurime, condizionate, tardive, espresse in modo generico o indeterminato o espresse in aumento rispetto all'importo posto a base di gara;

CONSIDERATO che, nel caso in cui vengano presentate due o più offerte di pari importo, si procederà per sorteggio;

VISTO l'art. 97, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale la Stazione Appaltante si avvarrà della facoltà di procedere all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del sopra citato art. 97, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a dieci;

CONSIDERATO che laddove non fosse possibile ricorrere alla facoltà di cui al sopra citato comma 8 dell'art. 97 del Codice, si procederà alla valutazione della congruità delle offerte ai sensi del comma 2 dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, e con le modalità di cui al medesimo art. 97 e che la Stazione Appaltante procederà contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta;

CONSIDERATO che, nel caso in cui si dovesse far ricorso alla valutazione della congruità delle offerte ai sensi del comma 2 dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, in sede di gara, prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, si procederà ad effettuare il sorteggio di uno dei metodi stabiliti dal medesimo comma 2 dell'art. 97 del Codice;

CONSIDERATO che i calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti fino alla terza cifra decimale da arrotondarsi all'unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque;

CONSIDERATO che, nel caso in cui non fosse possibile ricorrere all'esclusione automatica delle offerte anomale, ovvero ad uno dei metodi elencati al comma 2 dell'art. 97 del Codice, la Stazione appaltante potrà, in ogni caso, valutare – ai sensi del comma 6, ultimo periodo del sopra citata art. 97 - la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;

CONSIDERATO che l'offerta vincolerà l'operatore economico concorrente per 180 giorni dal termine indicato nella lettera di invito per la scadenza della presentazione dell'offerta fermo restando che, nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, l'Istituto potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare, con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dal medesimo Istituto e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data;

CONSIDERATO che gli operatori economici potranno eventualmente fare ricorso al subappalto, e che, relativamente alle attività di cui all'art. 1, comma 53 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, dovrà essere indicata la terna dei subappaltatori di cui all'art. 105, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO che si procederà alla verifica circa il possesso da parte dell'aggiudicatario dei prescritti requisiti;

VISTA la Delibera n. 1300 dell'ANAC in data 20/12/2017 "di attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge n. 266/2005, per l'anno 2018", ai sensi della quale in ragione del valore dell'appalto, gli Operatori Economici concorrenti non dovranno procedere al pagamento della contribuzione a favore dell'Autorità;

DETERMINA

ART. 1

Viene attivata - con le modalità ed i termini indicati nelle premesse - la R.d.O. sul Me. PA., finalizzata all'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti ingombranti presenti nel complesso dell'Istituto Superiore di Sanità.

ART. 2

Il valore complessivo della R.d.O. di cui all'art. 1 è di Euro 36.500,00= + I.V.A. Gli oneri per la sicurezza da DUVRI non soggetti a ribasso pari a zero.

ART. 3

La durata del servizio viene stabilita in 24 mesi con decorrenza dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del Contratto.

ART. 4

Alla relativa spesa complessiva di Euro 44.500,00= I.V.A. compresa (€ 36.500,00= + € 8.030,00= per IVA 22%) verrà fatto fronte con la voce di bilancio 2189, partita n.526, Esercizio Finanziario 2019.

Roma 21/01/2018

IL DIRETTORE CENTRALE DELLE
RISORSE UMANE ED ECONOMICHE
(Dott.ssa Rosa M. MARTOCCIA)